

## **STATUTO**

### **ART. 1 – COSTITUZIONE**

E' costituita in Vicenza l'Associazione "DIAKONIA ONLUS", con sede in Vicenza, Contrà Torretti n. 38. L'Associazione è strumento operativo della CARITAS DIOCESANA VICENTINA (di seguito CDV) e delle realtà Caritas presenti nel territorio diocesano ed opera autonomamente.

### **ART. 2 – ISPIRAZIONE CRISTIANA**

L'Associazione DIAKONIA ONLUS:

2.1 - s'ispira ai principi cristiani della centralità della persona, del valore della famiglia, dell'educazione alle virtù cristiane, della solidarietà con gli ultimi, secondo il sentire ecclesiale e perciò anche magisteriale.

2.2 - agisce in sintonia con la Chiesa che è in Vicenza.

### **ART. 3 - FINALITA'**

3.1 – L'Associazione DIAKONIA ONLUS persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e più precisamente la promozione integrale della persona, svolgendo attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili, senza perseguire alcuna finalità di lucro. Non sono ammesse altre attività se non quelle direttamente connesse a quanto sopra detto.

L'Associazione, che è organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), nell'ambito delle suddette attività opererà per la gestione dei servizi-segno della CDV e delle realtà caritas presenti nel territorio diocesano che di volta in volta vengono promossi. La stessa, inoltre, opererà per la gestione delle proprie strutture nel rispetto della normativa vigente in materia e potrà addivenire, nell'esercizio della propria attività, a rapporti convenzionati con Enti pubblici.

3.2 – Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'Associazione utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

### **ART. 4 - AMBITO DI INTERVENTO**

L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Diocesi di Vicenza.

### **ART. 5 – GLI ASSOCIATI**

5.1 - Possono divenire membri dell'Associazione DIAKONIA ONLUS, col consenso del Consiglio Direttivo, preferibilmente le parrocchie, gli Enti ecclesiastici, le Formazioni sociali nonché le Società, Enti, Istituzioni che, condividendo l'ispirazione cristiana di cui all'art. 2 e le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto, sono ammessi ai sensi del successivo art. 8.8. Si esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa restando comunque impregiudicato il diritto al recesso di ogni singolo associato.

5.2- Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

5.2 - Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali dell'Associazione.

5.3 - Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

5.4 - Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, hanno diritto di essere rimborsati solamente delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

5.5 - Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

5.6 - L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dalle

deliberazioni degli organi sociali può essere escluso dall'Associazione.

5.7 - L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

5.8 - Gli associati ammessi successivamente alla costituzione si distinguono tra "ordinari" o "sostenitori" con riferimento alla quota iniziale sottoscritta. Gli associati "ordinari" e "sostenitori" sono titolari degli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione DIAKONIA ONLUS, fatta eccezione per l'ammontare della quota come sopra detta.

## **ART. 6 – ORGANI SOCIALI**

Gli Organi sociali sono:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Consiglio Territoriale
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei revisori dei Conti

## **ART. 7 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L'Assemblea degli Associati:

7.1 – Si riunisce almeno due volte l'anno e quando è ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dello stesso. Il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'assemblea anche in caso di richiesta motivata da parte di almeno un terzo degli associati;

7.2 – è presieduta e diretta dal Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

7.3 – è valida quando è presente la maggioranza degli associati o, in seconda convocazione, un'ora dopo l'orario fissato, qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Associato può delegare per iscritto a rappresentarlo in assemblea altra persona di sua fiducia.

7.4 – nomina il Consiglio Direttivo;

7.5 – nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;

7.6 - approva o respinge le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 28;

7.7 – approva a maggioranza assoluta dei presenti:

7.7.1 – il bilancio a cui si rinvia all'art. 21;

7.7.2. – i regolamenti che regolano le attività di cui al precedente art. 3, previo parere favorevole del Presidente e del Direttore della C.D.V., uditi gli Enti interessati all'attività oggetto del regolamento in base ai loro fini istituzionali;

7.8 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio secondo quanto stabilito dall'art. 27;

## **ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo:

8.1 – è composto da 5 membri che possono essere riconfermati e che sono liberamente eletti dagli associati, con l'unica prescrizione che due di questi siano scelti in una rosa di cinque nomi indicati dalla C.D.V.

8.2 – nomina al suo interno il Presidente e il Consigliere Delegato;

8.3 – nomina il Consiglio Territoriale, su indicazione della CDV;

8.4 – dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;

8.5 – compila i bilanci annuali da sottoporre all'Assemblea;

8.6 – delibera la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea;

8.7 – è responsabile dell'attività svolta davanti all'Assemblea;

8.8 – accetta i nuovi associati o li revoca per gravi ragioni, con la maggioranza assoluta dei componenti;

8.9 – nomina ai sensi dell'art. 14.1 il Segretario/Cassiere;

- 8.10 – è convocato dal suo Presidente in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno; in seduta straordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta, motivata per iscritto di almeno tre membri del Consiglio stesso. La riunione è valida quando sono presenti almeno tre membri, compreso il Presidente o suo delegato;
- 8.11 – delibera a maggioranza dei presenti in adunanza;
- 8.12 – decide gli investimenti del patrimonio;
- 8.13 - accetta le erogazioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti testamentari;
- 8.14 - delibera le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
- 8.15 - ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- 8.16 I membri del Consiglio Direttivo partecipano agli incontri del Consiglio Territoriale.

## **ART. 9 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente:

- 9.1 – è il legale rappresentante dell'Associazione DIAKONIA ONLUS; è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio;
- 9.2 – presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- 9.3 – dirige tutta l'attività dell'Associazione DIAKONIA ONLUS e vigila su quella delle opere promosse dalla stessa;
- 9.4 – dà attuazione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- 9.5 – è titolare dei rapporti di lavoro con eventuale personale dipendente;
- 9.6 – firma le convenzioni, la corrispondenza, tutti gli atti dell'ufficio e qualsiasi mandato di pagamento;
- 9.7 – convoca e presiede il Consiglio Territoriale;
- 9.8 - in caso di assenza o di impedimento è sostituito da un membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente con tutti i poteri e le attribuzioni;
- 9.9 - In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

## **ART.10 – IL CONSIGLIO TERRITORIALE**

- 10.1 - È composto da persone incaricate dal Consiglio Direttivo, che nel proprio territorio di riferimento coordinano le attività dell'Associazione Diakonia onlus. Inoltre, sulla base delle esigenze del territorio dà indicazioni al Consiglio Direttivo per l'eventuale attivazione di nuovi servizi-segno. Obiettivo del Consiglio Territoriale è quello di promuovere la soggettività attiva del territorio.
- 10.2 - Si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente, che ne presiede le adunanze.

## **ART. 11 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri:

- 11.1 – è composto da tre membri nominati dall'Assemblea degli Associati. La carica non è compatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo;
- 11.2 – ha il compito di pacifico compositore di controversie o contestazioni sorte tra i soci dell'Associazione DIAKONIA ONLUS o tra soci e l'Associazione o alcuni suoi organi;
- 11.3 – giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura.

## **ART. 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- 12.1 - Se nominato, il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente;
- 12.2 – Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile;
- 12.3 – Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata;
- 12.4 – Il Collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci;
- 12.5 – Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di un milione di Euro, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

### **ART. 13 – LE CARICHE SOCIALI**

Le Cariche Sociali di cui agli articoli precedenti:

- 13.1 – hanno durata di anni 5 e le persone sono rieleggibili;
- 13.2 – non costituiscono in nessun caso rapporto d'impiego con l'Associazione DIAKONIA ONLUS e sono gratuite.

### **ART. 14 – IL SEGRETARIO / CASSIERE**

Il Segretario /cassiere:

- 14.1 – viene nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei propri membri, nel qual caso è senza diritto di voto;
- 14.2 – compila e conserva i libri dell'ufficio e di cassa;
- 14.3 – tiene l'inventario dei beni dell'Associazione DIAKONIA ONLUS;
- 14.4 – cura la corrispondenza;
- 14.5 – è responsabile della regolare tenuta degli atti e dei registri;
- 14.6 – redige i verbali delle riunioni;
- 14.7 – è depositario e responsabile della cassa e provvede ai pagamenti ed alle riscossioni, previa autorizzazione scritta del Presidente. Tale autorizzazione può essere concessa anche in via continuativa e comprendente, se del caso, apposita delega ad operare sui conti correnti intestati all'Associazione.

### **ART. 15 – LE RISORSE ECONOMICHE**

15.1 - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) patrimonio iniziale;
- b) beni immobili e mobili;
- c) contributi degli aderenti;
- d) donazioni e lasciti;
- e) rimborsi;
- f) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- g) ogni altro tipo di entrate.

15.2 – Il Fondo di dotazione iniziale è pari a € 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattroeuro/57). Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.

15.3 – E' espressamente vietato procedere alla distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS che per legge, statuto o regolamento fa parte della medesima struttura unitaria.

15.4 – I redditi del patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi comprese le quote di associazione, i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali

iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 16 – I BENI**

I beni dell'Associazione sono i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili. È ammessa anche la partecipazione azionaria.

Tutti i beni sono acquistati dall'Associazione e ad essa intestati. Essi vengono annualmente inventariati ed iscritti nel registro degli inventari che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

#### **ART. 17 – I CONTRIBUTI DEGLI ADERENTI**

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal consiglio direttivo e dai contributi straordinari che gli aderenti possono versare spontaneamente all'associazione.

#### **ART. 18 – LE EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI**

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.

#### **ART. 19 – I PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' MARGINALI**

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente dà attuazione alla delibera dell'assemblea e compie i conseguenti atti giuridici.

#### **ART. 20 – IL BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

20.1 – Il bilancio consuntivo dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre. Esso contiene tutte le entrate e tutte le spese relative al periodo di un anno.

20.2 – Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

20.3 – I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 21 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

21.1 – Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste nell'art. 7 dello statuto. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro il 30/04.

21.2 – Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

21.3 – Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste nell'art. 7 dello Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio preventivo deve tenersi entro il 30/12.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

## **ART. 22 – LE CONVENZIONI**

22.1 - Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

22.2 - Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'Associazione.

## **ART. 23 – COLLABORATORI E DIPENDENTI**

L'associazione per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di lavoratori dipendenti e/o collaboratori.

I rapporti tra l'associazione e i lavoratori dipendenti e/o collaboratori sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

## **ART. 24 – COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO**

L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti di collaborazione tra l'Associazione ed i lavoratori autonomi sono disciplinati dalla legge e dalla convenzione che verrà stipulata tra l'associazione ed ognuno dei lavoratori autonomi.

I lavoratori autonomi sono, ai sensi di legge, assicurati contro l'infortunio e la responsabilità civile presso i terzi.

## **ART. 25 – RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PRIVATI**

L'Associazione coopera, senza fine di lucro, con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità come da art. 3.

## **ART. 26 – RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI**

L'Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità come da art. 3.

## **ART. 27 – SCIoglimento**

27.1 – Per lo scioglimento dell'Associazione DIAKONIA ONLUS è necessaria la convocazione di un'apposita assemblea, con avviso personale a tutti gli associati. Per deliberare lo scioglimento e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre, ai sensi di legge, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio Direttivo legittimamente in carica e non scaduto, o da un terzo degli associati.

27.2 – In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio dell'Associazione DIAKONIA ONLUS, residuo dalla liquidazione di ogni passività, viene posto a disposizione dell'Ente Diocesi di Vicenza per la devoluzione ad altra ONLUS che svolga le medesime attività qui esposte all'art. 3.

## **ART. 28 – MODIFICAZIONE DELLO STATUTO**

Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell'assemblea e con la maggioranza assoluta dei componenti.

## **ART. 29 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO**

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Vicenza, 7 settembre 2004